

# Gazzetta ufficiale

# L 231

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
28 agosto 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/488/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito al funzionamento del forum della società civile e alla costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile** ..... 1

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 775/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola** ..... 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2012 della Commissione, del 27 agosto 2012, relativo al versamento, a partire dal 16 ottobre 2012, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori** ..... 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 777/2012 della Commissione, del 27 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** ..... 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 778/2012 della Commissione, del 27 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	11
---	----

DECISIONI

2012/489/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Belgio, Austria, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua [notificata con il numero C(2012) 5860] <sup>(1)</sup>.....** 13

2012/490/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>(1)</sup> .....** 16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito al funzionamento del forum della società civile e alla costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile**

(2012/488/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»).
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo si applica a titolo provvisorio dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti stabiliscano con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea»), entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il funzionamento del forum della società civile.
- (5) L'articolo 13.15, paragrafo 3, prevede la costituzione di un elenco di persone che possono essere designate per far parte di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione, nelle materie oggetto del capo «Commercio e sviluppo sostenibile», per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.

- (6) L'Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata con riguardo al funzionamento del forum della società civile e all'elenco delle persone che possono essere designate come esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito:

- a) al funzionamento del forum della società civile previsto dall'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo; e
- b) alla costituzione di un elenco di persone competenti che possono essere designate per far parte del gruppo di esperti conformemente all'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo;

è basata sui progetti di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
M. VESTAGER

<sup>(1)</sup> GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

## PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
UE-COREA**

del ...

**relativa all'adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile, ai sensi dell'articolo 13.13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
UE-COREA,visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi  
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra,  
firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («accordo»), in particolare  
l'articolo 13.13,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13.13 dell'accordo prevede che i membri dei  
gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuni-  
scono in un forum della società civile.
- (2) La composizione del forum della società civile garantisce  
una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi  
consultivi nazionali.
- (3) Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il  
commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea il funzio-  
namento del forum della società civile entro un anno  
dall'entrata in vigore dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della  
società civile, che figurano nell'allegato della presente decisione.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile  
UE-Corea*Il copresidente del comitato per  
il commercio e lo sviluppo  
sostenibile UE-Corea della  
Repubblica di Corea**Il copresidente del comitato per  
il commercio e lo sviluppo  
sostenibile UE-Corea  
dell'Unione europea*

## ALLEGATO

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE***Articolo 1*

Il forum della società civile è composto da dodici membri del gruppo consultivo nazionale dell'UE e da dodici membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti, rispettivamente, di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.

*Articolo 2*

Il forum della società civile ha un copresidente dell'UE ed uno della Corea. I copresidenti saranno nominati, rispettivamente, dal gruppo consultivo nazionale dell'UE e dai gruppi consultivi nazionali della Corea tra i partecipanti al forum della società civile.

I copresidenti redigeranno l'ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L'ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:

- a) informazioni delle parti sull'attuazione del capo «Commercio e sviluppo sostenibile»;
- b) rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell'articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 13.15.

*Articolo 3*

Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, se non altrimenti stabilito dalle parti. Una riunione straordinaria può essere tenuta su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.

---

## PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA**

del ...

**relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («parti» e «accordo»), in particolare l'articolo 13.15,

È approvato l'elenco degli esperti, che possono essere designati per far parte del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo, che è riportato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è comunicata al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea.

- (1) Una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.
- (2) L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea.
- (3) Le parti hanno predisposto un elenco di diciotto nomi, come riportato nell'allegato della presente decisione,

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea

*Il copresidente del comitato per  
il commercio e lo sviluppo  
sostenibile UE-Corea della  
Repubblica di Corea*

*Il copresidente del comitato per  
il commercio e lo sviluppo  
sostenibile UE-Corea  
dell'Unione europea*

## ALLEGATO

**ELENCO DEGLI ESPERTI****Esperti proposti dalla Corea**

Kee-whahn CHAH

Young Gil CHO

Weon Jung KIM

Suh-Yong CHUNG

Taek-Whan HAN

Won-Mog CHOI

**Esperti proposti dall'UE**

Eddy LAURIJSSEN

Jorge CARDONA

Karin LUKAS

Hélène RUIZ FABRI

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Geert VAN CALSTER

**Presidenti**

Thomas P. PINANSKY

Nguyen Van TAI

Le HA THANH

Jill MURRAY

Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ

Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 775/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

### recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

#### Articolo 2

#### **Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

#### Articolo 3

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.



## ALLEGATO

N.	19/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	BSF/8910-
Specie	Pesce sciabola nero ( <i>Aphanopus carbo</i> )
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X
Data	6.8.2012

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2012 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2012****relativo al versamento, a partire dal 16 ottobre 2012, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I di detto regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi.
- (2) Le condizioni meteorologiche avverse verificatesi in Europa nel 2012, con una gravissima siccità in alcuni Stati membri e con un inverno eccezionalmente rigido e piogge in altri, hanno causato gravi danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà finanziarie. Queste difficoltà sono state amplificate dagli effetti della crisi finanziaria in corso, che ha causato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Per contribuire ad appianare dette difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dai regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Quanto ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno autorizzare

gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell'80 % il versamento degli anticipi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento <sup>(2)</sup>.

- (3) Affinché i pagamenti siano contabilizzati nell'esercizio 2013, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2012. Nondimeno, ai fini di un'oculata gestione finanziaria, prima del versamento degli anticipi deve essere effettuata la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 16 ottobre 2012, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2012, a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all'articolo 20 del medesimo regolamento.

Con riguardo ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell'80 % l'importo di cui al primo comma.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 777/2012 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2012****che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 3, 10 e 20 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a

norma della risoluzione 1521 (2003) relativa alla Liberia ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

*Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

sono depennate dall'elenco le persone fisiche seguenti:

- (1) "Leonid Yukhimovich Minin (alias (a) Blavstein, (b) Blyvushtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshstein, (e) Blyufshtein, (f) Vladamir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Kerler, (h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (l) Wulf Breslan, (j) Igor Osols). Data di nascita: (a) 14.12.1947, (b) 18.10.1946. Luogo di nascita: Odessa, URSS (oggi Ucraina). Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (validità: 6/11/1994-5/11/1999), (b) 9001689 (validità: 23/1/1997-22/1/2002), (c) 90109052 (rilasciato il 26/11/1997). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Altre informazioni: proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises."
- (2) "Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Indirizzo: presso CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 10.8.1957. Nazionalità: ucraina. Numero di passaporto: a) AC251295 (ucraino), b) KC024178 (ucraino). Altre informazioni: a) pilota, b) uno dei direttori di Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) direttore generale di CET Aviation."
- (3) "Edwin M., Snowe jr. Indirizzo: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data di nascita: 11.2.1970. Luogo di nascita: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nazionalità: liberiana. N. passaporto: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passaporto diplomatico), (d) D-00172 (passaporto ECOWAS-DPL, validità 7.8.2008- 6.7.2010). Altre informazioni: membro della Camera dei Rappresentanti liberiana. amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 10.9.2004."
- (4) "Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27.9.1965. Nazionalità: liberiana. Altre informazioni: ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l'Organizzazione marittima internazionale. Ex membro di grado elevato del governo liberiano. (c) attualmente residente nel Regno Unito."
- (5) "Tupee Enid Taylor. Data di nascita: (a) 17.12.1960, (b) 17.12.1962. Numeri dei passaporti: (a) L014670 (passaporto liberiano, validità 28.12.2009- 28.12.2014) (b) D/002216 (passaporto diplomatico liberiano, validità 17.10.2007- 17.10.2009). Altre informazioni: ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor."
- (6) "Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Data di nascita: 17.1.1963. Passaporto diplomatico liberiano: a) D/003835-04 (validità: 4.6.2004- 3.6.2006), b) D/00536307. Altre informazioni: moglie dell'ex presidente Charles Taylor."
- (7) "Myrtle Francelle Gibson. Data di nascita: 3.11.1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere dell'ex presidente della Liberia Charles Taylor."
- (8) "Martin George. Altre informazioni: a) ex ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria; b) Socio dell'ex presidente Charles Taylor, con il quale mantiene legami; c) Sospettato di aver fornito fondi all'ex presidente Taylor. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 9.6.2005."
- (9) "Cyril A. Allen. Data di nascita: 26.7.1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale."
- (10) "Randolph Cooper (alias Randolph Cooper). Data di nascita: 28 ottobre 1950. Altre informazioni: ex amministratore delegato dell'aeroporto internazionale di Robertsfield."
- (11) "Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Data di nascita: 11 novembre 1952. Altre informazioni: ex ministro della cultura, dell'informazione e del turismo."
- (12) "Emmanuel (II) Shaw. Data di nascita: (a) 26.7.1956, (b) 26.7.1946. Altre informazioni: direttore di Lonestar Airways. Associato alla Lone Star Communications Cooperation."

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 778/2012 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	43,1
	ZZ	43,1
0707 00 05	TR	91,2
	ZZ	91,2
0709 93 10	TR	108,7
	ZZ	108,7
0805 50 10	AR	74,3
	CL	88,4
	TR	94,0
	UY	97,0
	ZA	104,9
	ZZ	91,7
0806 10 10	BA	56,0
	CL	206,9
	EG	200,5
	TR	143,9
	XS	91,2
	ZZ	139,7
0808 10 80	AR	114,4
	BR	85,6
	CL	142,3
	NZ	108,6
	US	141,5
	UY	68,3
	ZA	104,4
	ZZ	109,3
0808 30 90	CN	71,7
	TR	136,4
	ZA	139,1
	ZZ	115,7
0809 30	TR	160,2
	ZZ	160,2
0809 40 05	BA	62,7
	IL	61,4
	MK	67,5
	ZZ	63,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2012

**che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Belgio, Austria, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua**

[notificata con il numero C(2012) 5860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/489/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni («paesi o regioni») in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: trascurabile, controllato e indeterminato.
- (2) L'allegato alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE <sup>(2)</sup>, elenca i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE.
- (3) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo fondamentale nel ripartire in categorie i paesi o le regioni in base al loro rischio di BSE. L'elenco contenuto nell'allegato alla decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 17 dell'OIE, adottata nel maggio 2011 (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members) e relativa al riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri e dei paesi terzi riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina.

(4) Nel maggio 2012 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 16 relativa al riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha individuato il Belgio, l'Austria, il Brasile e la Colombia tra i paesi con un rischio di BSE trascurabile, la Croazia e il Nicaragua tra i paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre dunque modificare l'elenco nell'allegato della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne gli Stati membri e i paesi terzi in questione.

(5) La decisione 2007/453/CE va modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato alla decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2012

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

ALLEGATO

«ALLEGATO

**ELENCO DI PAESI O REGIONI**

**A. Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile**

*Stati membri*

- Belgio
- Danimarca
- Austria
- Finlandia
- Svezia

*Paesi EFTA*

- Islanda
- Norvegia

*Paesi terzi*

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Cile
- Colombia
- India
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Singapore
- Uruguay

**B. Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato**

*Stati membri*

- Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

*Paesi EFTA*

- Liechtenstein
- Svizzera



*Paesi terzi*

- Canada
- Croazia
- Giappone
- Messico
- Nicaragua
- Corea del Sud
- Taiwan
- Stati Uniti

**C. Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato**

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.»
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2012

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/490/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Poiché la duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica ed efficiente, la concorrenza nei mercati del gas naturale è stimolata dall'accesso da parte di terzi, per cui l'infrastruttura è aperta a tutti i fornitori in modo trasparente e non discriminatorio. Le frequenti congestioni contrattuali, in cui gli utenti della rete non sono in grado di accedere ai sistemi di trasporto del gas nonostante la disponibilità fisica della capacità, rappresentano un ostacolo sulla strada verso il completamento del mercato interno dell'energia.
- (2) L'esperienza ha insegnato che nonostante l'applicazione di alcuni principi di gestione delle congestioni quali l'offerta di capacità interrompibile di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>(2)</sup>, e del regolamento (CE) n. 715/2009, la congestione contrattuale nelle reti di trasporto del gas all'interno dell'Unione rimane un ostacolo allo sviluppo di un mercato interno efficiente nel settore del gas. Pertanto è necessario modificare gli orientamenti sulle modalità di applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale. Conformemente con le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, occorre che gli orientamenti proposti rispettino le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e che con essi si possa stabilire una serie di requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete in relazione alle procedure di gestione della congestione.
- (3) In caso di congestione contrattuale è opportuno ricorrere a procedure di gestione della congestione volte a porre

rimedio a tali eventi facendo convergere nuovamente la capacità non utilizzata verso il mercato, in modo da riassegnarla nel quadro delle procedure di assegnazione regolari.

- (4) Nei punti di interconnessione in cui si verifica frequentemente una congestione fisica, spesso le procedure di congestione contrattuale possono rivelarsi inefficaci. In tali casi la soluzione dovrebbe essere cercata sul fronte della pianificazione di rete e dell'investimento.
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, occorre che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (nel prosieguo «l'Agenzia») controlli e analizzi l'attuazione di tali orientamenti. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto pubblichino le informazioni necessarie a individuare l'incidenza dei casi di congestione contrattuale in un formato di facile utilizzo.
- (6) Conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, le autorità di regolamentazione nazionali garantiscono il rispetto di tali orientamenti.
- (7) Al fine di garantire che le procedure di gestione della congestione siano applicate nel modo più efficace in tutti i punti di interconnessione e allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile in tutti i sistemi di entrate-uscite adiacenti è di grande importanza che si instauri una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e i gestori dei sistemi di trasporto dei diversi Stati membri e all'interno degli stessi Stati membri. In particolare, è opportuno che le autorità di regolamentazione nazionale e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione degli orientamenti in oggetto. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009, occorre che l'Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che in tutta l'Unione siano attuate le procedure più efficaci di gestione della congestione presso i punti di entrate-uscite applicabili.
- (8) Considerando che i gestori dei sistemi di trasporto dispongono di informazioni dettagliate sullo sfruttamento materiale del sistema e che sono nella posizione migliore per valutare i futuri flussi, è opportuno che essi possano determinare la capacità supplementare da erogare oltre alla capacità tecnica calcolata. La decisione di offrire maggiore capacità continua rispetto a quella tecnicamente disponibile in considerazione di scenari di flussi e della

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.<sup>(2)</sup> GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

capacità contrattuale espone i gestori dei sistemi di trasporto a un rischio che occorre ricompensare opportunamente. Ai fini della determinazione degli introiti dei gestori dei sistemi di trasporto, è tuttavia importante che tale capacità supplementare sia allocata solo se tutta la capacità rimanente, compresa la capacità risultante dall'applicazione di altre procedure di gestione della congestione, è stata assegnata. Occorre che i gestori dei sistemi di trasporto collaborino strettamente per determinare la capacità tecnica. Al fine di prevenire una potenziale congestione fisica, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto applichino le misure più efficienti sotto il profilo dei costi, prevedendo il ricorso al riacquisto di capacità o adottando altre misure di natura tecnica o commerciale.

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2009.
- (10) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

**«2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale**

*2.2.1. Disposizioni generali*

1. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all'interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Esse si applicano anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio non sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 2.2.
2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolamentazione nazionali, a partire dal 2014 l'Agenzia pubblica, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.
3. L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 è offerta da uno o più gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di assegnazione regolare.
4. Le misure di cui ai punti 2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5 sono attuate entro il 1° ottobre 2013. Le disposizioni di cui al punto 2.2.3, paragrafi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

*2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto*

1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell'attuazione, l'autorità di regolamentazione nazionale consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata in base all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.
3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell'offrire capacità supplementare. Il sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al paragrafo 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolamentazione nazionali decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l'utente della rete.
4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall'applicazione di meccanismi "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" e meccanismi "use-it-or-lose-it" a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.
5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.
6. Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l'integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.

8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all'autorità di regolamentazione nazionale, in modo da consentire a quest'ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all'autorità di regolamentazione nazionale sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tutti i dati del caso. L'autorità di regolamentazione nazionale può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.

#### 2.2.3. Meccanismo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead"

1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al paragrafo 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'Agenzia conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all'offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l'assegnazione di capacità nell'anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell'anno in questione o in uno dei due anni successivi,
  - a) per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;
  - b) per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o
  - c) per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o
  - d) se non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.
2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio è dimostrato che una situazione di cui al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all'espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l'autorità di regolamentazione nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead".
3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall'utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all'80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l'alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.
5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che nell'anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.
6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" conformemente al paragrafo 3, l'autorità di regolamentazione nazionale effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale di non applicare le disposizioni del punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza indugio all'Agenzia e alla Commissione.
7. Un'autorità di regolamentazione nazionale può decidere di applicare un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" a norma del paragrafo 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l'autorità di regolamentazione nazionale si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.

#### 2.2.4. Restituzione di capacità contrattuale

I gestori dei sistemi di trasmissione accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all'utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l'intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza indugio l'utente della rete di qualsiasi riassegnazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare in casi in cui sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all'approvazione dell'autorità di regolamentazione nazionale.

### 2.2.5. Meccanismo "use-it-or-lose-it" a lungo termine

1. Le autorità di regolamentazione nazionali impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o *in toto* la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacità continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se
    - a) l'utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell'80 % della sua capacità contrattuale dal 1° aprile al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza un'adeguata giustificazione; o
    - b) l'utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.
  2. L'applicazione di un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" non giustifica la mancata applicazione del paragrafo 1.
  3. In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.
  4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolamentazione nazionali tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.;
- 2) il punto 3.1.1, paragrafo 1, è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra gli operatori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolamentazione nazionali in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'Agenzia e che permetta di effettuare analisi quantitative;»
  - b) si aggiunge la seguente lettera h):

«h) tutti i dati sono resi disponibili dal 1° ottobre 2013 su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENTSOG in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.»
- 3) al punto 3.3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere h), i), j), k) ed l):
- «h) richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte;
  - i) nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;
  - j) indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di assegnazione regolare;
  - k) capacità totale messa a disposizione mediante l'applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata;
  - l) le disposizioni di cui alle lettere da h) a k) si applicano a partire dal 1° ottobre 2013.»
-



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

